

18/7/2015

D.g.r. LOMBARDIA 14 luglio 2015 - n. X/3826
Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5
– Norme in materia di valutazione di impatto ambientale –Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto: «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» ed in applicazione del principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 della l.r. 5/2010

in B.U.R.L. n. 29 s.o del 17-7-2.015

sommario

massima / keywords.....I
 commento /illustrazioneI
 rimandi /riferimenti.....I
 testo provvedimento 19
 delibera..... 20
 ALLEGATO A progetti sottoposti alla procedura di via di cui all’ art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell’articolo 2» (allegato alla l.r. 5/2010)\ 22
 ALLEGATO B progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a via di cui all’art. 6 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell’articolo 2» (allegato alla l.r. 5/2010) 22
 ALLEGATO C autorità competenti in materia di via, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera

b),riguardo a progetti già individuati negli allegati a e b. 27

Parte I competenze della regione progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a via 27

Parte II: competenze delle provincie progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a via 27

Entrata in vigore il 18/7/2015

ID

Massima / keywords

VIA Valutazione Impatto Ambientale assoggettabilità autorità competente Agricoltura Industria energetica Lavorazione metalli tessili gomma materie plastiche infrastrutture centri commerciali, commercio grandi strutture parcheggi

Commento /Illustrazione

La DGR, in applicazione del DM Ambiente 30 marzo 2015, modifica gli allegati alla L.R. Lombardia N° 5 del 2 febbraio 2010, individuando quali attività sono soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (previa eventuale procedura di esclusione dell’assoggettabilità”

Rimandi /Riferimenti

D.M. Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto: «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»

CONSULTA

Legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2010 n° 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”

CONSULTA

note

D.g.r. 14 luglio 2015 - n. X/3826

Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale - Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto: «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» ed in applicazione del principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 della l.r. 5/2010

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa comunitaria, statale e regionale:

- direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 «concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», che nella Parte Seconda disciplina le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, in particolare, quanto disposto dagli articoli 5, 6, 19 e 20 attraverso i quali è disciplinato l'ambito di applicazione, le competenze e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- legge 6 agosto 2013, n. 97 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», in particolare l'articolo 23 recante disposizioni volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE;
- legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che all'art. 15 prevede che per i progetti elencati nell'Allegato IV al d.lgs. 152/2006 sono definiti con apposito decreto ministeriale i criteri e le soglie dimensionali da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del medesimo decreto (Verifica di assoggettabilità);

Considerato che:

- a seguito di acquisizione dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 18 dicembre 2014, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) ha emanato il d.m. 30 Marzo 2015 avente ad oggetto: *Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Provincie Autonome*, previsto dall'Articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le *Linee Guida* forniscono criteri e indirizzi per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 20 del d.lgs. 152/2006 ai fini di una omogenea applicazione, a parità di tipologia progettuale e di condizioni territoriali e ambientali, della direttiva europea 2011/92/UE su tutto il territorio nazionale, prevedendo l'integrazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi per la caratterizzazione delle soglie già definite all'Allegato 4, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006 per le diverse categorie progettuali e individuando ulteriori criteri contenuti all'Allegato V, Parte Seconda, dello stesso decreto legislativo, ritenuti rilevanti ai fini della identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- il suddetto d.m. prevede che le Regioni adeguino, ove necessario, i propri ordinamenti ai criteri delle citate Linee Guida e che le stesse regioni possano chiedere ai MATTM, sulla base di specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali di cui all'allegato IV, specifiche deroghe ai disposti generali dettati con le richiamate linee guida ministeriali;

Considerato altresì che:

- il d.lgs. 152/06 recentemente novellato dispone nuove modalità di informazione del pubblico circa le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e delle forme di consultazione del pubblico interessato;

- che tali modalità si differenziano da quelle attualmente disposte con la l.r.5/2010, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.6 comma 1 circa la pubblicazione sul BURL dell'avviso dell'avvenuta trasmissione della necessaria documentazione;

Rilevato che:

- gli Allegati A e B alla legge regionale 5/2010, che individuano a livello regionale le tipologie progettuali sottoposte alla procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, differiscono dagli Allegati III e IV al d.lgs. 152/2006, che individua a livello nazionale le tipologie progettuali sottoposte a tali procedure ambientali;
- le differenze tra i suddetti allegati discendono dalle scelte condotte da Regione Lombardia con la legge regionale 5/2010 in applicazione delle disposizioni previgenti alla legge 116/2014, e in particolare al previgente art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 che consentiva alla Regione di:
 - definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, un incremento nella misura massima del 30% o decremento delle soglie di cui all'Allegato IV;
 - determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;
- le modifiche apportate con la legge regionale 5/2010 in alcuni casi si configurano come più restrittive rispetto a quanto disposto con il d.lgs. 152/2006 avendo introdotto ulteriori categorie progettuali non previste nell'allegato IV del d.lgs o avendo introdotto limitazioni in relazione a specifiche aree territoriali, in altri casi, viceversa, si configurano meno restrittive del d.lgs avendo introdotto soglie dimensionali superiori a quelle previste dall'allegato IV al d.lgs o casi di esclusione non previsti nell'allegato medesimo;
- è necessario provvedere all'aggiornamento dell'Allegato A, relativamente alle sole lettera b2 e b3 circa l'eliminazione della dizione «portata media» in considerazione di quanto disposto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91 e successivamente convertito con l. 116/2014;
- l'aggiornamento dell'Allegato B alla l.r. 5/2010 deve tenere anche conto di quanto modificato/abrogato dell'allegato IV del d.lgs. 152/06 ad opera dell'art. 38, comma 3 della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione con modifiche del decreto legge 19 febbraio 2014, n. 133 (cosiddetto «sblocca Italia») relativamente alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

Rilevato altresì che il d.m. 30 marzo 2015 all'art. 4 comma 2 dispone che «le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura di approvativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Ritenuto che:

- in conseguenza delle modifiche apportate con la legge 116/2014 al comma 9 dell'art. 6, le modifiche rispetto all'allegato IV introdotte con la l.r. 5/2010 che si configurano come meno restrittive rispetto al medesimo allegato IV, non possano più trovare applicazione se non previa acquisizione di specifico decreto ministeriale;
- le modifiche rispetto all'allegato IV introdotte con la l.r.5/2010 che si configurano come più restrittive rispetto al medesimo allegato IV, possano continuare a trovare applicazione non necessitando di preventiva acquisizione di approvazione ministeriale in quanto già motivate o dal principio di sussidiarietà e di leale collaborazione ex art. 3-quinquies del d.lgs. 152/06 per determinate categorie progettuali non contemplate nella normativa statale o da più dettagliate definizioni della categoria progettuale principale;
- ai fini della corretta applicazione delle linee guida a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura di approvativa era in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sia necessario vengano fornite precise indicazioni rispetto alle procedure di verifica di assoggettabilità attivate nella cosiddetta «fase transitoria» intercorrente dalla data di emanazione del d.l. 91/2014 alla data di entrata in vigore del d.m. 30 marzo 2015;

Valutata la necessità di:

- aggiornare, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8 della l.r. 5/2010, gli Allegati alla suddetta legge

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2015

regionale in coerenza a quanto riportato all'All. IV del citato d.lgs. 152/2006, eliminando tutte le indicazioni contenute negli allegati regionali difformi dall'allegato IV, che si configurano meno restrittive dell'allegato IV stesso;

- confermare - secondo il principio di precauzione previsto dal diritto comunitario - la necessità di assoggettamento a Verifica di VIA per le categorie progettuali già introdotte con legge regionale ed elencate nel dispositivo del presente atto, che non trovano riscontro nella normativa statale di riferimento;
- applicare, in ragione a principi di uniformità e analogia richiamati anche nelle linee guida ministeriali, anche alle categorie progettuali di cui all'alinea precedente i nuovi disposti del d.m. 30 Marzo 2015, con particolare riferimento ai contenuti di cui al capitolo 4 «Criteri specifici» dell'Allegato Linee Guida al decreto;
- condurre la ricognizione sulla specifica normativa di settore emanata da Regione Lombardia circa l'assoggettamento a procedura di verifica di VIA in attesa del novellamento normativo Statale di riferimento e conseguentemente di dare atto delle indicazioni che non trovano più applicazione, contenute nella sotto riportata normativa regionale:
 - articolo 2, comma 4 bis della l.r. 5/2010, aggiunto dall'articolo 12, comma 1 lettera a) della l.r. 3 aprile 2014;
 - d.g.r. 24 gennaio 2014, n. X/1267 avente ad oggetto: «Interventi riguardanti medie e grandi strutture di vendita da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA in applicazione della direttiva comunitaria 2011/92/U.E. - Disciplina transitoria»;
- demandare a successivo atto l'approvazione di apposita e motivata richiesta da rivolgere al MATTM, affinché lo stesso definisca con specifico decreto, sulla base delle proposte regionali relative a particolari situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, criteri e soglie dimensionali specifici da applicare in Regione Lombardia, in applicazione a quanto disposto all'articolo 2, comma 2 del d.m. 30 marzo 2015;
- precisare che, rispetto a quanto indicato nelle Linee Guida allegate al d.m. ministeriale in argomento:
 - con riferimento al criterio «4.3.6 *«Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione Europea sono già superati»*» di cui all'Allegato al d.m. 30 marzo 2015 - che per la qualità dell'aria ambiente, le zone e gli agglomerati di riferimento per la verifica della presenza di aree di superamento sono quelle individuate con la d.g.r. 2605/2011 e che ai fini della verifica dei superamenti per gli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del d.lgs. 155/2010, si dovrà fare riferimento ai più recenti dati annuali di qualità dell'aria validati da Arpa Lombardia e trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, che saranno resi disponibili sul sito web S.I.L.V.I.A. di Regione Lombardia;
 - con riferimento alla tipologia progettuale «costruzione di centri commerciali» di cui alla lettera 7.b) di Allegato B alla l.r. 5/2010, esiste la necessità di individuare, ai sensi del secondo periodo del comma 9 dell'Articolo 2 della citata legge regionale secondo il principio di corrispondenza fra competenze approvative/autorizzative e competenza in materia di VIA, il Comune quale autorità competente nel caso il progetto di centro commerciale abbia superficie di vendita sino a 1500 m² (comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o 2500 m² (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
 - con riferimento alla ridefinita tipologia progettuale «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua» ad opera delle modifiche introdotte al d.lgs. 152/06 da recepirsi alla lettera 7.o) di Allegato B alla l.r. 5/2010, si ritiene necessario che le competenti Strutture regionali in materia giungano ad una corretta applicazione del termine «regolazione», avendo a riferimento il diritto dell'Unione Europea e la copiosa giurisprudenza comunitaria sull'argomento;
- dare atto che le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA avviate dalle Autorità competenti di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2010, ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15 del d.l. 91/2014 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del d.m. 30 marzo 2015, relative a

progetti che a seguito dell'emanazione delle nuove Linee Guida ministeriali non rientrano tra le tipologie progettuali da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA, non devono proseguire nell'iter istruttorio ma sono da archiviare da parte dell'autorità competente che di tale archiviazione deve dare comunicazione alla autorità competente della procedura autorizzativa del progetto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

sulla base delle motivazioni formulate nelle premesse, da intendersi integralmente richiamate:

1. di aggiornare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 della l.r. 5/2010, gli Allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto riportato in Allegato 1, parte integrante del presente atto, avente a contenuto: «Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all'art. 5 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2»; «Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 6 e individuazione a margine delle autorità competenti a espletare tale procedura ai sensi dell'articolo 2»; «Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), riguardo a progetti già individuati negli Allegati A e B»;

2. di confermare l'applicazione, secondo il principio di precauzione previsto dal diritto comunitario così come ripreso dall'art. 3-quinquies del d.lgs. 152/06, dell'assoggettamento a Verifica di V.I.A. per le seguenti categorie progettuali previste negli Allegati B e C della l.r. 5/2010, aggiornati ai sensi del precedente punto 1, che non trovano riscontro nella normativa statale: 1. Agricoltura, lettera g), 7. Progetti di infrastrutture, lettere b2) - b4) parte - e) parte - i) parte - p) - r2, 8. Altri progetti, lettera i3);

3. di disporre l'applicazione di quanto al d.m. 30 marzo 2015 anche alle categorie progettuali di cui al precedente punto 2, con particolare riferimento ai contenuti di cui al capitolo 4 «Criteri specifici» delle Allegate Linee Guida al decreto;

4. di demandare agli Uffici competenti la predisposizione di apposita documentazione tecnico/amministrativa atta ad addivenire all'approvazione con successivo atto di apposita e motivata richiesta da inviare al MATTM ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.m. 30 marzo 2015, affinché lo stesso definisca con specifico decreto, sulla base delle proposte regionali relative a particolari situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, criteri e soglie dimensionali specifici da applicare in Regione Lombardia;

5. di dare atto che non trova più applicazione la sotto riportata normativa regionale emanata in attesa del d.m. 30 Marzo 2015 circa l'assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:

- articolo 2, comma 4 bis della l.r. 5/2010, aggiunto dall'articolo 12, comma 1 lettera a) della l.r. 3 aprile 2014;

- d.g.r. 24 gennaio 2014, n. X/1267 avente ad oggetto: «Interventi riguardanti medie e grandi strutture di vendita da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA in applicazione della direttiva comunitaria 2011/92/U.E. - Disciplina transitoria»;

6. di precisare che:

- con riferimento al criterio «4.3.6 *«Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione Europea sono già superati»*» di cui all'Allegato al d.m. 30 marzo 2015 - per la qualità dell'aria ambiente, le zone e gli agglomerati di riferimento per la verifica della presenza di aree di superamento sono quelle individuate con la d.g.r. 2605/2011 e che ai fini della verifica dei superamenti per gli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del d.lgs. 155/2010, si dovrà fare riferimento ai più recenti dati annuali di qualità dell'aria validati da Arpa Lombardia e trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, che saranno resi disponibili sul sito web S.I.L.V.I.A. di Regione Lombardia;

- con riferimento alla tipologia progettuale «costruzione di centri commerciali» di cui alla lettera 7.b) di Allegato B alla l.r. 5/2010, esiste la necessità di individuare, ai sensi del secondo periodo del comma 9 dell'Articolo 2 della citata legge regionale e secondo il principio di corrispondenza fra competenze approvative/autorizzative e competenza in materia di VIA, il Comune quale autorità competente nel caso il progetto di centro commerciale abbia superficie di vendita sino a 1500 m² (comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti) o 2500 m² (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

- con riferimento alla tipologia progettuale «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua» da recepire alla lettera 7.o) di Allegato B della l.r. 5/2010, esiste la necessità che le strutture tecniche regionali competenti giungano ad una definizione univoca del termine «regolazione» avendo a riferimento il diritto dell'Unione Europea e la copiosa giurisprudenza prodotta a livello europeo in materia;

7. di dare atto che le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA avviate dalle Autorità competenti di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2010, ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15 del d.l. 91/2014 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del d.m. 30 marzo 2015, relative a progetti che a seguito dell'emanazione delle nuove Linee Guida ministeriali non rientrano tra le tipologie progettuali da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA, non devono proseguire nell'iter istruttorio ma sono da archiviare da parte dell'autorità competente che di tale archiviazione deve dare comunicazione alla autorità competente della procedura autorizzativa del progetto;

8. di determinare che per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA archiviate ai sensi del comma precedente, gli oneri istruttori versati, secondo le indicazioni del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5 ed in conformità di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 5/2010, non sono ripetibili;

9. di richiamare - nelle more degli adeguamenti normativi regionali - tutti i soggetti interessati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale/Verifica di assoggettabilità a riferirsi al d.lgs. 152/06 novellato per quanto attiene alle modalità di formulazione delle relative istanze e alle conseguenti procedure da adottare per l'informazione del pubblico;

10. di disporre:

- la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web regionale S.I.L.V.I.A.,
- la trasmissione del presente atto ai competenti uffici Atti del Consiglio affinché provvedano all'aggiornamento dei contenuti della banca dati «leggi regionali» relativamente agli Allegati A), B) e C) della l.r. 5/2010.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**«ALLEGATO A PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VIA DI CUI ALL' ART. 5 E INDIVIDUAZIONE A MARGINE DELLE AUTORITÀ
COMPETENTI A ESPLETARE TALE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2»
(ALLEGATO ALLA L.R. 5/2010)**

Dell'Allegato A vengono modificati i soli punto b2)e b3) secondo le seguenti dizioni

| Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006 | Tipologia progettuale | Autorità competente |
|---|---|--------------------------------|
| b2) | Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) | Regione |
| b3) | Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Piccole derivazioni di cui al r.r. 2/2006) | Provincia |

**«ALLEGATO B PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI CUI ALL'ART. 6 E INDIVIDUAZIONE A MARGINE
DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A ESPLETARE TALE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2» (ALLEGATO ALLA L.R. 5/2010)**

| Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006 | Tipologia progettuale | Autorità competente |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Agricoltura | | |
| a) | Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari. | Comune |
| b) | - Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari - deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari. | Provincia |
| c) | Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini. | Provincia |
| d) | d1) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie dai 300 ai 500 ettari. | Provincia |
| | d2) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 500 ettari. | Regione |
| e) | Piscicoltura per superficie complessiva oltre 5 ettari. | Comune |
| f) | Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. | Provincia |
| g) | Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema | Provincia |
| 2. Industria energetica ed estrattiva | | |
| a) | Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. | Provincia |
| b) | Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni,, incluse le relative attività minerarie. | Regione |
| c) | Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi: - gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling raffreddamento); - gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. | Provincia |

| | | |
|-------|---|--|
| d) | Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 Km. | Regione |
| e) | Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento non inclusi in allegato A, lettera c bis), con potenza complessiva superiore a 1 MW. | Provincia |
| f) | Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO ₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori ai 20 Km. | Provincia |
| h) | Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale. | Regione |
| i) | Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite. | Provincia |
| l) | Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose. | Regione |
| m1) | Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW. | Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 |
| m2) | Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 . | Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 |
| n) | Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. | Provincia |
| nbis) | Impianti per la cattura di flussi di CO ₂ provenienti da impianti che non rientrano nelle categorie progettuali ex lettera af bis di Allegato A e che non risultano di competenza statale ai sensi dell'Allegato II alla Parte II del d.lgs. 152/06, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. | Regione |

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

| | | |
|----|---|-----------|
| a) | Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume. | Provincia |
| b) | Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; | Provincia |
| c) | - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. | Provincia |
| d) | Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. | Provincia |
| e) | Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno. | Provincia |
| f) | Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ . | Provincia |
| g) | Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume. | Provincia |
| h) | Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari. | Provincia |
| i) | Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume. | Provincia |
| l) | Cokerie (distillazione a secco di carbone). | Provincia |
| m) | Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al m ³ . | Provincia |
| n) | Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. | Provincia |
| o) | Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno. | Provincia |
| p) | Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. | Provincia |

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2015

4. Industria dei prodotti alimentari

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti di oltre 75 tonnellate al giorno. | Provincia |
| b) | Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale. | Provincia |
| c) | Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua. | Provincia |
| d) | Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno. | Provincia |
| e) | Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m ³ di volume. | Provincia |
| f) | Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. | Provincia |
| g) | Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato. | Provincia |
| h) | Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume. | Provincia |
| i) | Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. | Provincia |

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate. | Provincia |
| b) | Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. | Provincia |
| c) | Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercurizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. | Provincia |
| d) | Impianti per la concia del cuoio e del pellame, qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. | Provincia |

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. | Provincia |
|----|---|-----------|

7. Progetti di infrastrutture

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| a) | Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari. | Regione |
| | b1) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all'esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005. | Regione |
| | b2) Costruzione di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma , lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone: 1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l'apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004; 2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. | Regione |
| b) | b3) Costruzione di grandi strutture di vendita, di cui al d.lgs. 114/1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 m ² . | Regione |
| | b4) Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grandi strutture di vendita e centri commerciali con superfici di vendita superiori a 15.000 m ² . | Regione |
| | b5) Parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto. | Comune |
| | b6) Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 con superficie di vendita fino a 1.500 m ² nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita fino a 2.500 m ² nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. | Regione |
| | b7) Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 m ² nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a 2.500 m ² nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. | Comune Regione Provincia |
| c) | Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone. | Comune Regione Provincia |

| | | |
|-------------|---|--|
| | d1) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiori a 200 litri al secondo, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo | Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 |
| d) | d2) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiori a 200 litri al secondo, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo, | Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006 |
| e) | e1) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali e2) Piattaforme logistiche, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari. | Provincia Provincia |
| f) | Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili. | Regione |
| g) | g1) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 5 novembre 2001) o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montana e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera g2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente. g2) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 5 novembre 2001) o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria). | Regione Provincia |
| h) | Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere (categorie D e E del d.m. 5 novembre 2001), ovvero potenziamento di esistenti, a quattro o più corsie, con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri. | Provincia |
| i) | Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, Ferrovie suburbane e linee metropolitane; raccordi ferroviari merci di lunghezza superiore a 2.000 metri. | Regione |
| l) | Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. | Provincia |
| m) | Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km. | Provincia |
| o) | Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. | Regione |
| p) | Aeroporti (progetti non compresi nell'allegato A); aviosuperfici ed eliporti con superfici maggiori di 2 ettari | Provincia |
| q) | Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale ai 500 metri, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti. | Regione |
| r) | r1) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del d.lgs. 152/2006). r2) Impianti di cui all'Allegato 1 del d.lgs. 59/2005, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno. | Provincia Regione |
| s) | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). | Provincia |
| t) | Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). | Provincia |
| u) | Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006). | Provincia |
| v) | Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti. | Provincia |
| z) | Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km. | Provincia |
| z.a) | Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Provincia |
| z.b) | Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, | Provincia |

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2015

8. Altri progetti

- | | | |
|----|---|---|
| a) | Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati. | Regione |
| b) | Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. | Provincia |
| c) | Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro. | Provincia |
| d) | Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m ² . | Provincia |
| e) | Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume del fabbricato. | Provincia |
| f) | Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. | Provincia |
| g) | Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi) e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m ³ . | Regione |
| | i1) Cave e torbiere ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave. | Regione |
| | i2) Cave e torbiere previste dai rispettivi piani provinciali delle cave. | Provincia |
| i) | i3) Bacini idrici per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, che comportano lo scavo e la commercializzazione dei materiali estratti ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della l.r. 14/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»). | Regione |
| l) | Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. | Provincia |
| m) | Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. | Provincia |
| n) | Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità superiore a 10.000 metri cubi. | Provincia |
| o) | Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive. | Provincia |
| p) | Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno. | Provincia |
| q) | Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte/caravan o di superficie superiore a 5 ettari. | Regione |
| r) | Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari. | Regione |
| s) | Progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. | Regione o Provincia secondo le competenze dell'allegato A |
| t) | Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A). | Regione o Provincia rispetto alla categoria principale |

ALLEGATO C AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI VIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), E COMMA 3, LETTERA B), RIGUARDO A PROGETTI GIÀ INDIVIDUATI NEGLI ALLEGATI A E B.

**PARTE I: COMPETENZE DELLA REGIONE
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA**

Allegato B Tipologia progettuale

7. Progetti di infrastrutture

- b1)** Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all'esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole, di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all'interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal piano delle regole, di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2005.
- b2)** Costruzione di grandi strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone:
1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l'apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;
2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
- b3)** Costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 114/98, con superfici di vendita superiori a 15.000 m²
- b4)** Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grande strutture di vendita e centri commerciali con superficie di vendita superiori a 15.000 m²
- b7)** Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 m² nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a 2.500 m² nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

**PARTE II: COMPETENZE DELLE PROVINCE
PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA**

Allegato B Tipologia progettuale

1. Agricoltura

- Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini.
- c)**
- f)** Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
- g)** Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di stripping, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

2. Industria energetica ed estrattiva

- f)** Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori ai 20 Km.
- i)** Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

- h)** Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.
- i)** Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume.

7. Progetti di infrastrutture

- c)** Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
- e)**
- e1)** Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali
- e2)** Piattaforme logistiche, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.
- l)** Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
- m)** Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km.
- z)** Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 17 luglio 2015

8. Altri progetti

- b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
- c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.
- d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m².
- n) Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità superiore a 10.000 metri cubi.